



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0006231 P-4.22.25
del 04/07/2018



20270863

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

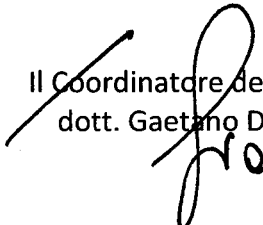
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente *Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – COM(2018) 334*.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. 
Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

- **Codice della proposta:** COM(2018)3364
- **Codice interistituzionale:** 2018/0173 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La Commissione europea, dando seguito alle Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 2016, concernenti la relazione della Commissione al Consiglio sulla valutazione della Direttiva 92/83/CEE (relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche), ha adottato, il 25 maggio 2018, la proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, trasmettendola al Consiglio per l'adozione e al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo per consultazione.

La revisione della Direttiva fa parte del programma REFIT della Commissione, per la verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolazione. Le norme dell'UE in vigore sull'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche stabiliscono definizioni comuni per i prodotti alcolici soggetti all'imposta e garantiscono che tutti gli Stati membri trattino gli stessi prodotti nello stesso modo. Specificano inoltre la base imponibile dell'imposta sui prodotti alcolici e l'ambito di applicazione delle esenzioni obbligatorie o facoltative e delle agevolazioni

Nell'ambito dei lavori preparatori alla proposta, sono state effettuate le consultazioni pubbliche di rito, da cui è emersa la necessità di un chiarimento delle norme attuali e di riduzione degli oneri amministrativi e di conformità, tutelando al contempo la salute pubblica.

La proposta interviene a modificare ed integrare la direttiva 92/83/CEE con riguardo alla disciplina della birra, delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dell'esenzione sull'alcole denaturato.

In particolare mira a:

- a) *per quel riguarda il settore della birra*
 - 1) *disporre espressamente che, ai fini della tassazione dei prodotti costituiti da una miscela di birra e di bevande non alcoliche (denominate a livello commerciale birre Radler), per la determinazione del grado-Plato si deve tener conto anche degli zuccheri contenuti in queste ultime;*
 - 2) *- istituire un sistema di certificazione uniforme, comune a tutti i paesi dell'UE, per il*

riconoscimento delle piccole birrerie indipendenti, al fine di consentire una più agevole applicazione delle aliquote ridotte sulla birra realizzata dai predetti impianti quando il prodotto venga immesso in consumo in uno Stato membro diverso da quello di produzione;

- 3) elevare dal 2,8% vol a 3,5% vol il titolo alcolometrico entro il quale è consentito agli Stati Membri di applicare aliquote ridotte sulla birra;*
- b) per quel che riguarda il settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:*
 - 1) fornire una specifica definizione della nozione di "sidro" per differenziare il prodotto dalle altre bevande fermentate;*
 - 2) introdurre una specifica definizione di "piccolo produttore indipendente di sidro", alle cui produzioni gli Stati Membri hanno facoltà di applicare aliquote di accisa ridotte;*
- c) per quel che riguarda l'esenzione dall'accisa sull'alcole denaturato*
 - 1) precisare che l'esenzione dall'accisa va riconosciuta anche all'alcole completamente denaturato (CDA) importato da Paesi terzi in uno Stato Membro purché la formula di denaturazione impiegata sia conforme ai requisiti notificati da quello stesso Stato Membro;*
 - 2) modificare la procedura che gli Stati membri devono seguire per procedere alla notifica alla Commissione della formula dell'alcole completamente denaturato (CDA);*
 - 3) fornire precisazioni sull'ambito di applicazione dell'esenzione per l'alcole parzialmente denaturato (PDA),*
 - 4) estendere l'utilizzo del documento amministrativo elettronico (e-AD), già previsto nella circolazione tra Stati Membri dell'alcole parzialmente denaturato, anche ai prodotti semilavorati che tale alcole contengono.*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta è correttamente adottata sulla base dell'articolo 113 del TFUE. Tale disposizione prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

I principali problemi identificati (l'esenzione dall'accisa per l'alcole denaturato, la classificazione di talune bevande alcoliche, lo stato delle piccole birrerie indipendenti e dei piccoli produttori di sidro, la misurazione del grado Plato, ecc.) sono determinati dalle norme della Direttiva in vigore. Per semplificarle al fine di ridurre gli oneri di conformità delle imprese, appare coerente una proposta di modifica della Direttiva, in quanto gli Stati membri dispongono di un margine di manovra molto

ristretto in relazione alla normativa in esame.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in virtù del quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Le modifiche proposte sono circoscritte a un numero limitato di norme in campo accise che sono alla base dei problemi individuati dalla Commissione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta non presenta elementi di urgenza specifica per la tutela dell'interesse nazionale. Trattandosi, comunque, di una modifica della Direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, detta proposta assume interesse ed attenzione, in relazione alla rilevanza di tale settore produttivo per l'economia italiana.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta non sembra pienamente aderente agli interessi nazionali per le parti nelle quali non risulta in linea con le scelte recentemente adottate dal legislatore nazionale (in materia di tassazione delle bevande a base di birra e bevande non alcoliche) e dalla stessa Commissione attraverso l'adozione della normativa di esecuzione (Regolamento della Commissione che ha introdotto una formula comune per la completa denaturazione dell'alcole).

Resta pertanto ferma l'esigenza di concludere gli approfondimenti tecnici anche alla luce della consultazione pubblica sulla proposta ancora in corso.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Tra le preliminari osservazioni, si registra un contrasto tra sostenitori e oppositori, tra quest'ultimi l'Italia, della modifica delle modalità di misurazione del grado Plato per le miscele di birra e bevande non alcoliche (che in base alla direttiva stessa soggiacciono alla tassazione della birra; peraltro la proposta non tiene conto dei principi sottesi alla sentenza 17 maggio 2018, C-30/17, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Secondo la Corte europea, per determinare la base imponibile delle birre aromatizzate secondo la scala Plato occorre prendere in considerazione l'estratto secco del mosto primitivo senza tener conto degli aromi e dello sciroppo di zucchero aggiunti successivamente al completamento della fermentazione). Su tale si chiederà di allineare il testo della direttiva alla sentenza in parola

Altri elementi di attenzione, sono l'introduzione di una definizione peculiare, nell'ambito delle bevande fermentate, per il sidro e della facoltà di prevedere una tassazione agevolata quando esso sia fabbricato da un piccolo produttore indipendente nonché l'introduzione degli obblighi di circolazione previsti dalla direttiva 2008/118/CE per i prodotti semilavorati che contengono alcole

parzialmente denaturato (PDA).

Si rappresenta che la Presidenza di turno del Consiglio della UE (Austria) ha preannunciato la volontà di dare impulso all'avanzamento dei lavori, convocando almeno tre incontri tecnici nel corso dell'autunno 2018.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'applicazione di una aliquota ridotta di accisa, inferiore alla minima, alla birra avente un titolo alcolometrico non superiore a 3,5% è solo una facoltà riservata agli Stati Membri, pertanto non ha impatti direttamente immediati sul gettito erariale.

La proposta di direttiva prevede la facoltà per gli Stati Membri di concedere una aliquota ridotta ai cosiddetti "piccoli produttori di sidro". Considerato che, allo stato attuale, in Italia, l'aliquota di accisa sulle bevande fermentate diverse dal vino e la birra (alla cui categoria appartiene il sidro) è pari a € 0, valore corrispondente all'aliquota minima comunitaria, la proposta non comporta effetti sul gettito erariale.

La nuova modalità di determinazione del grado Plato per le birre Radler proposta dalla Commissione, appare attualmente assai criticata da molti Stati Membri (tra cui l'Italia). Nel caso la proposta venisse adottata, si anticipa che la formulazione della Commissione potrebbe determinare un incremento di gettito.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Per recepire nell'ordinamento nazionale le modifiche alla direttiva 92/83/CEE che verranno adottate, si renderà necessario modificare le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatte salve quelle previsioni della direttiva che sono demandate alla facoltà degli Stati Membri, la cui attuazione resta subordinata alla valutazione dell'Autorità di governo nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non ha impatto sulle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'introduzione di nuovi obblighi comporterà i necessari adeguamenti organizzativi.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta introducendo, una certificazione comune a livello unionale, favorirà anche i piccoli produttori nazionali di birra nel vedersi riconoscere le aliquote agevolate laddove immettano in

consumo il prodotto in uno Stato Membri che le prevede.

L'estensione dell'obbligo di utilizzare il documento di circolazione e-AD anche per la movimentazione dei prodotti semilavorati contenenti alcole PDA costituirà, ove la proposta venisse adottata, un onere per i soggetti interessati che dovrebbero essere autorizzati anche ad operare come depositari autorizzati soggiacendo a tutti gli obblighi che ricadono su tale figura.

Altro

TABELLA DI CORRISPONDENZA
Articolo 6, comma 5, L. 234/2012

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 1, 1)	Art. 35, c. 1, D.Lgs 504/1995	Modifica art. 35, c. 1, D.Lgs 504/1995
Art. 1, 2)	-	Modifica art. art. 35 D.Lgs 504/1995
Art. 1, 4)	-	Modifica art. 38 D.Lgs 504/1995
Art. 1, 7)	Art. 27, D.Lgs 504/1995	Modifica art. 27 D.Lgs. 504/1995



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee
- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Al Ministero degli Affari Esteri ed alla Cooperazione Internazionale
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

- Codice del Consiglio: 9570/2018
- Codice della proposta: COM (2018) 334
- Codice interistituzionale: 2018/0173 (COD)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)